

CIRCOLARE N.4/2022

Alle Imprese Edili della provincia di Perugia
Loro sedi

Perugia, 13/05/2022

OGGETTO: Protocollo condiviso sulle linee guida per la prevenzione della diffusione del Covid-19 nei cantieri.

Spett.le Impresa,

si inoltra in allegato il protocollo con le Linee Guida per prevenire la diffusione del Covid-19 nei cantieri, che il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha condiviso con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con Anci, Upi, Anas Spa, RfiSpa, le associazioni di categoria, fra cui l'Ance e le federazioni del settore delle costruzioni di Cgil, Cisl e Uil. Il protocollo è stato adottato in data 10 maggio 2022 con un'ordinanza del Ministro della Salute e resterà in vigore fino al 31 dicembre 2022.

Le Linee Guida contengono le misure di precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del Legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria, con specifica attenzione all'ambiente di lavoro "cantiere". Tali misure si estendono ai datori di lavoro, ai lavoratori, ai lavoratori autonomi, ai tecnici e a tutti i soggetti che operano nel medesimo cantiere. Il coordinatore per la sicurezza, ove nominato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con le misure contenute nelle presenti Linee Guida.

Si ricorda che è tutt'ora in vigore l'art. 42 del DL n. 18/2020, che equipara l'infezione da COVID-19 all'infortunio sul lavoro, in quanto privo di un termine di scadenza o di collegamenti con il perdurare dello stato di emergenza. Inoltre, resta ferma la garanzia contenuta nell'art. 29 bis della legge n. 40/2020 (anch'essa svincolata dallo stato di emergenza), che introduce una presunzione di rispetto degli obblighi dell'art. 2087 cc per i datori del lavoro che rispettino il Protocollo.

Per queste ragioni, risulta opportuno continuare ad applicare i Protocolli aggiornati sulla base dell'andamento della pandemia, in modo tale da garantire la sicurezza dei lavoratori e la tutela assicurata all'impresa dal citato art. 29 bis.

CESF

